

N. 02285/2016 REG.PROV.COLL.
N. 08028/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8028 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Diripubblica (Federazione del Pubblico Impiego), rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodio, 18;

contro

l'Agenda delle Entrate, in persona del Direttore in carica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 65107/2014 del 6/5/2014, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenda delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) in data 13/5/2014, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale, n. 37 dello stesso giorno, con il quale il Direttore dell'Agenda delle Entrate ha disposto l'avvio di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 403 posti di dirigente di seconda fascia;
- del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14/2/2014, registrato dalla Corte dei Conti il 1/4/2014;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso;

e sui motivi aggiunti depositati il 18 giugno 2015

per l'annullamento

dei medesimi atti impugnati con l'atto introduttivo del giudizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), dopo essersi soffermata sulla propria legittimazione a ricorrere sulla base delle finalità statutarie – volte alla tutela degli interessi delle categorie rappresentate, identificate nei dirigenti e nei funzionari dipendenti delle pubbliche amministrazioni – nei confronti del datore di lavoro, e nel ripercorrere le principali iniziative giudiziarie promosse, ha impugnato la determinazione con cui l'Agenzia delle Entrate in data 13/5/2014 ha indetto un concorso pubblico e il relativo D.M. 14.2.2014, di indizione per il conferimento di 403 posti di dirigente di seconda fascia.

Sostiene parte ricorrente come tale concorso risponda, piuttosto che all'esigenza di coprire posizioni dirigenziali vacanti, all'obiettivo di sanare le posizioni dei dipendenti, con la qualifica di funzionario, ai quali, nel tempo, sono stati assegnati incarichi dirigenziali ai sensi del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, senza peraltro bandire concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 2, 51, co. 1, 70, 97, 100, 117, co. 2, lett. g), cost. - violazione della riserva (relativa) di legge - violazione del principio di legalità sostanziale - violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a. - illegittimità costituzionale dell'art. 11, co. 1, del 6 luglio 2012, n. 95, conv., con mod., dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, se interpretati nel senso di consentire la reintroduzione, mediante regolamento autorizzato, del concorso pubblico per titoli ed esami, omettendo la fissazione di norme regolatrici della materia - violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, della legge della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succ. int. e mod. obbligo di interpretazione adeguatrice - illegittimità del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 70, nella parte in cui ha reintrodotto il concorso pubblico per titoli ed esami - eccesso di potere - illegittimità derivata del bando di concorso.

Il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 70 sarebbe illegittimo in quanto avrebbe reintrodotto nell'ordinamento il concorso pubblico per titoli ed esami, in violazione dei criteri direttivi in tal senso contenuti nella legge delega di cui all'articolo 11, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Per tali ragioni è richiamato il ricorso proposto in via autonoma per l'annullamento del predetto d.p.r. n. 70/2013 (che pende innanzi a questo tribunale con R.G. n. 10.362/2013).

Il D.M. 14.2.2014, ai sensi del quale è stato bandito il concorso pubblico (speciale) per il reclutamento di 403 dirigenti e il provvedimento prot. n. 65107/2014 del 6/5/2014, sarebbero illegittimi in quanto adottato in violazione della disciplina generale sulla reclutamento dei dirigenti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, recante la disciplina in materia di "accesso alla qualifica di dirigente";

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 2, 51, co. 1, 70, 97, 100, 117, co. 2, lett. g), cost. violazione della riserva (relativa) di legge — violazione del principio di legalità sostanziale — violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a. - violazione e falsa applicazione dell'art. 17, co. 2, della legge della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succ. int. e mod. illegittimità del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, nella parte in cui ha demandato al presidente del consiglio dei ministri l'individuazione dei titoli

valutabili nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami senza stabilire alcun criterio direttivo - eccesso di potere — illegittimità derivata del bando di concorso.

Il d.P.R. n. 70 del 2013 sarebbe, altresì, illegittimo nella parte in cui demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla dirigenza ed il valore massimo assegnabile agli stessi nell'ambito concorsuale, in assenza di criteri predeterminati sulla cui base esercitare tale potere. Di conseguenza dall'illegittimità in parte qua del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, deriverebbe l'illegittimità del D.M. 14/2/2014 e del provvedimento prot. n. 65107/2014 del 6/5/2014, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha indetto il concorso per il reclutamento di 403 dirigenti di seconda fascia, sono illegittimi e devono essere, previa sospensiva, annullati;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. co. 2, 51, co. 1, 70, 97, 100, 117, co. 2, lett. g), Cost. — violazione della riserva (relativa) di legge — violazione del principio di legalità sostanziale — violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a. - violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 2-bis, del d.p.r. 24 settembre 2004, n. 272, e succ. int. e mod., nella parte in cui ha demandato al presidente del consiglio dei ministri l'individuazione dei titoli valutabili nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami — carenza di presupposto - individuazione dei titoli valutabili e del punteggio conseguibile da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e/o dell'Agenzia delle entrate - violazione falsa applicazione dell'art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod. Nullità del d.m. 14/2/2014 e del bando di concorso per difetto assoluto di attribuzione — eccesso di potere.

Con riferimento alla previsione, contenuta nel bando, relativa all'attribuzione di un punteggio massimo di 45 punti per "incarichi professionali conferiti formalmente da pubbliche amministrazioni" su 80 (con incidenza del 40% sul punteggio complessivo e del 22,5% per quanto concerne il valore dei titoli costituiti dall'espletamento di incarichi dirigenziali presso la predetta Agenzia del punteggio complessivo massimo) è dedotta l'illegittimità del bando per essere stati introdotti, in via amministrativa, criteri di valutazione dei titoli, pur non essendo stato ancora adottato il D.P.C.M. di individuazione dei titoli e dei punteggi, previsto dall'art. 3, comma 2 bis, del d.P.R. n. 272/2004, come introdotto dal d.P.R. n. 70 del 2013.

Nel ribadire l'illegittimità del d.P.R. n. 70 del 2013 nella parte in cui demanda ad un D.P.C.M. l'individuazione dei titoli valutabili, si deduce l'illegittimità del bando prot. n. 65107/2014 del 6/5/2014, per difetto assoluto di attribuzione (ex art. 21-septies della legge n. 241/1990), in quanto l'Agenzia delle Entrate si sarebbe sostituita al Presidente del Consiglio dei Ministri nella individuazione dei titoli valutabili e del valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale.

Si sostiene, inoltre, che l'attribuzione di 45 punti per gli incarichi dirigenziali sul punteggio complessivo di 80 avrebbe introdotto un favor per coloro che, senza averne la qualifica, hanno svolto tali incarichi sulla base del Regolamento dell'Agenzia e della prassi ritenuta illegittima con sentenza del TAR Lazio n. 7636 del 2011;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 2, 51, co. 1, 97 cost. — violazione del principio di legalità sostanziale — violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a. - violazione e falsa applicazione dell'art. 52, co. 2, 4 e 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - violazione e falsa applicazione delle norme in materia di assegnazione allo svolgimento di mansioni superiori — violazione e falsa applicazione dell'allegato "a" del c.c.n.l. del comparto agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004 - carenza assoluta di presupposto - eccesso di potere — sviamento.

Il bando sarebbe illegittimo nella parte in cui attribuisce il punteggio con riferimento agli incarichi dirigenziali svolti presso l'Agenzia, dovendo tali incarichi ritenersi nulli o comunque illegittimi per violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001, in quanto integranti assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi

tassativamente previste, come rilevato dalla sentenza del TAR Lazio n. 6884/2011.

Sono richiamate, in proposito, le pronunce giurisdizionali intervenute in materia di assegnazione di incarichi dirigenziali da parte dell'Agenzia, che ne hanno rilevato l'illegittimità;

5) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 2, 51, co. 1, 70, 97, 100, 117, co. 2, lett. g), cost. — violazione della riserva (relativa) di legge — violazione del principio di legalità sostanziale — violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a. - illegittimità costituzionale dell'art. 2, co. 2, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv., con mod., dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dell'art. 1, co. 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 8, co. 24, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv., con mod., dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se interpretati nel senso di consentire la deroga, con regolamento ministeriale ovvero in via amministrativa, alla disciplina generale e ordinaria in materia di accesso alla dirigenza, omettendo la fissazione dei tempi, dei principi e criteri direttivi nell'esercizio del potere di deroga — obbligo di interpretazione adeguatrice - violazione e falsa applicazione dell'art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod. - nullità' del d.m. 14/2/2014 per difetto assoluto di attribuzione - illegittimità' derivata del bando di concorso.

Premesso che il bando di concorso è stato indetto ai sensi dell'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012, il quale a sua volta rinvia all'art. 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 203/2005, si deduce che tali norme debbano essere interpretate nel senso della preclusione alla possibilità di introduzione di deroghe alla disciplina generale in materia di accesso alla dirigenza ad opera di strumenti regolamentari o amministrativi, in assenza di criteri direttivi, in ragione della riserva relativa di legge.

Avuto riguardo alla previsione, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 203/2005, in base alla quale con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere previste modalità, anche speciali, di reclutamento, tale potere derogatorio non potrebbe implicare, una volta optato per l'espletamento del concorso pubblico, una deroga alle norme che ne disciplinano lo svolgimento, incorrendosi, diversamente, in una violazione della riserva di legge stante l'assenza di criteri, stabiliti con sufficiente determinatezza, volti ad orientare l'esercizio del potere di deroga.

Ne conseguirebbe che la citata norma, se interpretata nel senso di consentire il ricorso a modalità alternative, rispetto al concorso, di reclutamento del personale – quale lo scorrimento di graduatorie – unica conforme alla Costituzione, non potrebbe legittimare il D.M. 24 aprile 2013, il quale ha introdotto una procedura concorsuale a carattere speciale e derogatoria rispetto alle previsioni dettate dal d.lgs. n. 165 del 2001 e dal D.P.R. n. 272 del 2004.

Tra le deroghe illegittimamente introdotte – per non avere il Ministro dell'Economia e delle Finanze alcun potere di deroga – si evidenzia:

- 1) la previsione della riserva del 50% dei posti messi a concorso al personale dipendente, laddove tale riserva è indicata nel 30% dall'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 3 del d.P.R. n. 272 del 2004;
- 2) la mancata previsione della riserva del 50% dei posti disponibili al corso-concorso di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione, come previsto dagli artt. 3, co. 1, e 7, del d.P.R. n. 272/2004.

I vizi denunciati con riguardo al D.M. 24 aprile 2013 si estenderebbero al bando, che ne costituisce applicazione, con il quale si tende a favorire i funzionari in servizio presso l'Agenzia;

6) violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 113 cost. — violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod. — violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6, 9 e 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - violazione e falsa applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa - eccesso di potere.

Il provvedimento prot. n. 65107/2014 del 6/5/2014, con il quale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'avviso di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 403 posti di dirigente di seconda fascia sarebbe illegittimo per violazione del principio di pubblicità e trasparenza ai quali deve essere ispirata l'attività amministrativa ai sensi e

Il D.M. 14/2/2014, pur avendo natura regolamentare, non sarebbe stato adottato, né pubblicato con le forme previste per i regolamenti, in violazione dell'articoli 17, commi 1, 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod., e degli artt. 1, 3, 6, 9 e 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; lo stesso, infatti, non sarebbe stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale né risulterebbe altrimenti reperibile sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate né su quello del Ministero dell'Economia e Finanze.

L'omessa pubblicazione del predetto decreto ministeriale non consentirebbe ai potenziali interessati alla procedura concorsuale di comprendere le finalità del concorso e la natura della deroga introdotta dal bando alla disciplina generale e ordinaria in materia di conferimento della qualifica dirigenziale.

Prendendo spunto dalla sentenza 17 marzo 2015, n. 37 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 8, comma 24 del decreto legge n. 16/2012 e, in via consequenziale, dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 150/2013 e dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 192/2014, la ricorrente, in data 18 giugno 2015, ha depositato motivi aggiunti con i quali impugna i medesimi atti oggetto del ricorso introduttivo.

Al riguardo ha dedotto le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. - illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 24 del decreto legge n. 16/2012, dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 150/2013 e dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 192/2014 - violazione e falsa applicazione della sentenza della corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 17 - violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 comma 3 quinquies, 3 sexies e 3 septies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125-reclutamento del personale dirigente mediante concorsi pubblici unici-carezza di potere sopravvenuta-eccesso di potere.

Il bando di concorso sarebbe illegittimo perché emanato sull'errato presupposto della legittimità, applicabilità e validità dell'articolo 8, comma 24, del decreto legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, norma dichiarata illegittima con la recente sentenza della corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37.

Per effetto della sopra indicata sentenza della Corte Costituzionale, sarebbe venuto meno il potere dell'Agenzia delle Entrate di indire il concorso per il conferimento di 403 posti di dirigenti di seconda fascia, essendo stata dichiarata incostituzionale la disposizione che autorizzava l'agenzia ad espletare un concorso per il reclutamento dei dirigenti.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo alla federazione ricorrente, stante l'assenza di un interesse comune ed omogeneo della categoria rappresentata e il conflitto della proposta azione con gli interessi della categoria dei funzionari, sostenendo, quanto al merito del ricorso, con articolate controdeduzioni, la sua infondatezza, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha controdedotto a quanto *ex adverso* sostenuto, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Anche le resistenti Amministrazioni hanno depositato successiva memoria, di contenuto meramente riproduttivo di quella precedente.

Con ordinanza n. 3387 del 18 novembre 2015 è stata respinta la domanda di sospensione degli effetti dei gravati provvedimenti incidentalmente proposta.

Considerato:

- che con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stata impugnata, in via principale, la determinazione dell'agenzia prot. n. 65107/2014 del 6.5.2014, di indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 403 posti di dirigente di seconda fascia;

- che, anche alla luce del precedente giurisprudenziale richiamato e allegato in copia dalla ricorrente alla memoria depositata il 16.10.2015 (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, n. 3924 del 9.3.2015), risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, da ordinarsi a cura del Collegio, nei confronti di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi entro il termine di cui al relativo bando.

Considerato che, ai sensi dell'art. 41, co. 2, c.p.a., qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e "ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso" entro il termine previsto dalla legge.

La formulazione della norma, facendo riferimento ad almeno uno dei controinteressati che "sia individuato nell'atto", postula che possano esservi anche controinteressati non individuati nell'atto, vale a dire non espressamente menzionati nello stesso, ponendo la sostanziale differenza tra l'omessa notifica nel termine decadenziale al controinteressato indicato nell'atto ovvero ad almeno uno di essi, che determina l'inammissibilità del ricorso, e l'omessa notifica nel termine decadenziale al controinteressato o ad almeno uno dei controinteressati non espressamente individuati nell'atto, che non determina la inammissibilità del ricorso, ferma restando la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei loro confronti quali parti necessarie del processo.

Considerato, quindi, che la parte ricorrente può essere onerata di una tempestiva notifica ove, senza alcuna incombenza ulteriore sia in grado di individuare con immediatezza il soggetto o i soggetti titolari dell'interesse legittimo contrapposto, ai quali, quindi, risulterebbe sottratto, a seguito dell'accoglimento del ricorso e dell'annullamento dell'atto, il bene della vita conseguito per effetto dell'azione amministrativa contestata in sede giurisdizionale; mentre non è parimenti ipotizzabile che possa essere onerata, a pena di decadenza dall'azione, di una tempestiva notificazione nel ristretto termine di legge ove il controinteressato o i controinteressati non siano immediatamente individuati nell'atto impugnato.

Ne consegue, in relazione all'atto impugnato costituito da un bando di concorso nel quale, evidentemente, non sono espressamente individuati controinteressati, che il ricorso non può essere dichiarato inammissibile.

Nondimeno, il Collegio ritiene che, sebbene non individuati nell'atto, debbano essere considerati controinteressati al ricorso tutti i soggetti che, nei termini previsti dal bando, abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso.

Nel processo amministrativo può essere qualificato controinteressato colui che - avendo ricevuto un'utilità sostanziale, finale o strumentale, dall'assetto di interessi delineato dall'Autorità amministrativa con il provvedimento impugnato - ha un interesse opposto a quello di cui è portatore il ricorrente principale, il quale, attraverso l'azione impugnatoria, mira a mettere in discussione proprio la configurazione del rapporto dettata dall'azione amministrativa contestata.

Nella vicenda in esame la ricorrente ha impugnato l'indizione del bando di concorso al fine di ottenerne, in tutto o in parte, il travolgimento.

Alla stregua di quanto sopra considerato, deve ritenersi, quindi, che coloro i quali hanno presentato domanda per la partecipazione al concorso il cui svolgimento è messo in discussione attraverso la proposizione del ricorso sono da ritenere controinteressati, in quanto titolari di un interesse legittimo, vale a dire di un interesse qualificato e differenziato e non di mero fatto, il cui lato interno è costituito dalla possibilità di conseguire l'assunzione attraverso lo svolgimento della procedura selettiva.

Invero nell'azione di annullamento di un bando di concorso, l'istante mira a contestare proprio la legittimità dell'indizione della selezione al fine di ottenere l'indizione di un diverso concorso ovvero, come nel caso di specie, anche la modifica dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione dei titoli, sicché assume la qualità di controinteressato chiunque abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, atteso che, dall'eventuale annullamento del bando, perderebbe inevitabilmente la propria chance di assunzione.

In altri termini, occorre distinguere tra "interesse finale", vale a dire l'interesse volto al conseguimento diretto del bene della vita che costituisce il lato interno della posizione di interesse legittimo, ed "interesse strumentale", vale a dire l'interesse volto ad ottenere una chance per conseguire il bene della vita agognato.

Non sussiste alcun dubbio che non solo "l'interesse finale", ma anche "l'interesse strumentale", ove differenziato e qualificato, sia un interesse legittimo e cioè sia giuridicamente rilevante e tutelato dall'ordinamento e non sia un interesse di mero fatto, appartenente all'area dell'irrilevante giuridico.

Nella fattispecie in esame, la posizione di chi ha presentato domanda di partecipazione al concorso è certamente differenziata dalla generalità dei consociati ed è altrettanto sicuramente qualificata in quanto presa in considerazione dalla normativa di settore.

Di talché, colui che ha tempestivamente presentato domanda di partecipazione al concorso è titolare di un interesse legittimo strumentale, che verrebbe pregiudicato nell'ipotesi di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento del bando di concorso, ed è qualificabile come controinteressato.

Il ricorso in esame, quindi, deve essere notificato a tutti i controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno proposto nei termini della *lex specialis* domanda di partecipazione, per cui si renderebbe necessario l'ordine di integrazione del contraddittorio.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene di ordinare alla ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che hanno proposto nei termini della *lex specialis* la domanda di partecipazione alla procedura di cui trattasi nel termine di 20 (venti) giorni decorrenti dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione d'ufficio della predente ordinanza, autorizzandosi, fin da ora, l'istante a procedervi per pubblici proclami mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con onere di deposito della relativa prova nel successivo termine di 10 (dieci) giorni.

L'udienza pubblica di prosecuzione per la trattazione nel merito del ricorso è fissata al 22 giugno 2016.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in parte motiva e rinvia per la prosecuzione della trattazione del merito alla pubblica udienza del 22 giugno 2016.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)